

D.P.C.M. 2 luglio 1996

Istituzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1997, n. 21.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 128 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 recante: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Considerato che al fine di dare maggiore impulso all'attività di coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali, si rende necessaria l'istituzione di uno strumento di confronto e conoscenza delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli indirizzi di politica generale incidenti nella sfera delle autonomie locali, che devono essere valutati in relazione alla effettiva attuazione del principio di sussidiarietà, sia ai fini dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei servizi pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attività economiche sociali e culturali di interesse degli enti locali;

Ritenuta l'opportunità di istituire, assicurandone il raccordo con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-città e autonomie locali quali sede di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto interesse degli enti locali nonché quale sede nella quale anche le regioni partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati coinvolgano anche interesse o competenze regionali;

D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali;

Decreta:

ART. 1

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di seguito denominata conferenza, con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica

generale che possono incidere sulle funzioni proprie di comuni e province e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato.

2. La Conferenza in particolare è sede di discussione e di esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi compresi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio e le risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente articolo che venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

ART. 2

1. La Conferenza è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per gli affari regionali.

Ne fanno parte altresì il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, e il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge n. 142 del 1990.

2. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I presidenti delle regioni e delle province autonome partecipano comunque di diritto ogni qualvolta siano all'ordine del giorno argomenti che, pur riguardando le autonomie locali, coinvolgano altresì interessi o competenze regionali.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.

4. La Conferenza è convocata ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI o dell'UPI. L'ordine del giorno, in ogni caso, deve essere trasmesso almeno quindici giorni prima della riunione.

ART. 3

1. Per lo svolgimento dei propri compiti la Conferenza si avvale di una segreteria tecnica collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La composizione della segreteria tecnica è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione che determina altresì le modalità di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-regioni.